

ALLEGATO "E" – SCHEMA DI CONCESSIONE

COMUNE DI CATTOLICA

codice fiscale – 00343840401

Rep. n. _____ /

SCHEMA DI CONCESSIONE

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, QUALI PREINSEGNE, CESTINI PORTARIFIUTI, TOTEM, PANNELLI TURISTICI E TABELLONI, OROLOGI E TERMOMETRI.

* * * * *

L'anno duemila _____ (20___), addì ___ del mese di _____, in Cattolica, presso la sede Comunale con la presente scrittura tra i Signori:

- Arch. Gilberto Facondini, nato a _____, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore 2 e quindi e per conto e in rappresentanza del Comune di Cattolica con sede in P.le Roosevelt n. 5 domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del Settore 2;
- nato a, il codice fiscale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta con sede legale in partita IVA, di seguito nel presente atto denominata "concessionaria";

si stabilisce quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione del Coordinatore Servizi Tecnici - Area P.O. settore 2, n. ___ del _____, è stata approvata la documentazione di gara relativa ai servizi in oggetto, stabilendo altresì di procedere

all'affidamento della concessione mediante procedura aperta disciplinata dall'art. 60 d.lgs. 50/2016, procedendo all'aggiudicazione con il criterio della migliore offerta economica;

- che in seguito all'espletamento della procedura, i cui verbali di gara sono stati approvati con Determinazione del Coordinatore Servizi Tecnici - Area P.O. settore 2, n. _____ del _____, la concessione è stata aggiudicata a con sede legale in partita IVA.....;

- che ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione alla concessionaria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dalla stessa concessionaria, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale affida alla ditta, innanzi generalizzata, in seguito indicata come "concessionaria", la concessione del "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI CATTOLICA, QUALI PREINSEGNE, CESTINI PORTARIFIUTI, TOTEM, PANNELLI TURISTICI E TABELLONI, OROLOGI E TERMOMETRI", per un periodo di anni 4 a partire dalla data di stipula del contratto.

Le caratteristiche degli impianti sono riportate nell'allegato capitolato tecnico.

La Concessionaria dovrà a proprie cure e spese provvedere a quanto di seguito

riportato:

1)- Fornitura, gestione e installazione degli impianti verticali per la segnaletica “NOME-STRADA” e degli impianti verticali “PREINSEGNE” (segnaletica pubblicitaria).

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso gratuito del 10% degli spazi sulle PREINSEGNE ad uso di pubblico servizio e utilità.

E' onere preliminare della Concessionaria effettuare il censimento di tutte le PREINSEGNE e di tutti i pali per la segnaletica “NOME-STRADA” sotto la supervisione del funzionario comunale e/o addetto designato dal Settore competente, al fine di individuare gli impianti già installati che, per effetto delle disposizioni sopravvenute, risultino non più a norma.

Sono inoltre posti a carico della Concessionaria i seguenti oneri:

a)- spostamento degli impianti che non risultassero più a norma;
b)- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i pali “NOME-STRADA” aventi l'indicazione delle vie o piazze, anche a seguito delle variazioni toponomastiche che saranno indicate di volta in volta su segnalazione dell'Ufficio Toponomastica;

2)- Fornitura, installazione e gestione di n. 150 cestini portarifiuti, a tal proposito è posto a carico della Concessionaria il seguente onere:

a)- aggiornamento dell'elenco cestini oggetto della presente convenzione, compresa la loro ubicazione su planimetria, su supporto informatico (formato DXF) che dovrà essere consegnato al “Referente Contrattuale” così come individuato al successivo art. 8, entro il 31 dicembre di ogni anno e al termine della vigenza contrattuale.

3)- Fornitura, installazione e gestione di n. 35 TOTEM BIFACCIALI di cui n. 15 con una facciata dedicata a eventi di pubblica utilità e una facciata ad uso commerciale e n. 10 TOTEM MONOFACCIALI per indicare le attività dei

teatri comunali, dell'ufficio manifestazioni e degli eventi di pubblica utilità organizzati dal Comune di Cattolica, con onere della Concessionaria a riservare:

- da un min. di n. 3 ad un max di n. 5 stampe all'anno su n. 15 totem bifacciali una facciata dedicata a eventi di pubblica utilità;

- da un min. di n. 3 ad un max di n. 5 stampe all'anno su n. 10 totem monofacciali per promozione attività Teatro e arena della Regina.

Le postazioni di tali impianti dovranno essere confrontate con l'Amministrazione Comunale tenendo in considerazione sia la posizione dei teatri comunali che delle attività commerciali, nonché le manifestazioni dei teatri medesimi e degli eventi di pubblica utilità.

Relativamente agli eventi di pubblica utilità quali manifestazioni estive o natalizie, spettacoli teatrali, concerti, ecc., che non occupano costantemente detti impianti, decorso il termine di 10 gg. dalle date di scadenza degli stessi, farà seguito l'obbligo di smontaggio delle pellicole; dalle scadenze sarà facoltà del concessionario, potere utilizzare, per un termine max di mesi 3 (90 gg), i suddetti spazi con installazioni temporanee, previa autorizzazione del Comune.

4)- Gestione di n. 33 TOTEM BIFACCIALI DARSENA, le cui facciate saranno dedicate in parte ad eventi di pubblica utilità e in parte a scopo commerciale, i quali potranno prevedere:

- n. 1 stampa all'anno dedicata a eventi di pubblica utilità nella parte superiore di ogni facciata;

- utilizzo a scopo commerciale dello spazio inferiore di ogni facciata.

5)- Gestione di n. 11 OROLOGI e n. 2 TERMOMETRI già esistenti nel territorio, corredati di pannello pubblicitario da utilizzare a scopo commerciale.

6)- Gestione di n. 4 PANNELLI TURISTICI già esistenti sul territorio, costituiti da pannello pubblicitario.

7)- Gestione di n. 3 TABELLONI già esistenti sul territorio, completi di pannello pubblicitario.

Il censimento e l'aggiornamento di tutti gli impianti dovrà essere completato entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 2 AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

La concessionaria si impegna ad erogare al Comune di Cattolica il canone di concessione nella misura indicata in sede di offerta, oltre IVA di legge.

Il pagamento del canone, da corrispondersi in due rate annuali costanti anticipate, consente il diritto di esercitare attività pubblicitaria sugli impianti, nel rispetto delle norme generali e particolari riguardanti lo svolgimento di tale attività. Resta inteso che per il primo anno il pagamento della prima rata dovrà avvenire in sede di stipula del contratto per l'importo di Euro (IVA compresa) decurtato dell'importo di Euro versato a titolo di cauzione provvisoria, presentando copia di ricevuta di tale versamento.

La seconda rata di Euro..... oltre ad IVA al 22% pari ad Euro dovrà essere versata entro e non oltre il 31/08/2017.

Per le successive annualità il versamento della 1° rata del canone (Euro oltre ad IVA al 22% pari ad Euro) dovrà avvenire entro il 31/01 di ogni anno, mentre la seconda rata a saldo, di pari importo dovrà avvenire entro il 31/08 di ogni anno.

In caso di mancato versamento o di ritardo superiore a due mesi, di una o più rate, è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi, introitando quanto dovuto, dal deposito cauzionale così come costituito ai sensi del successivo art. 13. In tal caso la concessionaria dovrà reintegrare il deposito stesso entro e non oltre 15 giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. La mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del Contratto da parte del Responsabile del Procedimento.

Il ritardo superiore a 10 gg. nel pagamento delle rate comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno da parte dell'Amministrazione.

A partire dal secondo anno di vigenza del contratto il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto avrà durata di anni quattro (4) con decorrenza data di stipula, alla scadenza il medesimo si intenderà risolto di diritto senza bisogno di disdetta formale.

Ciascuna delle parti potrà presentare formale disdetta prima della scadenza del contratto, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 4 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La manutenzione degli impianti consiste nell'esecuzione di tutti quegli interventi, sia ordinari che straordinari, finalizzati alla conservazione degli stessi.

Per tutta la durata della concessione la Ditta dovrà garantire, a propria cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, provvedere alla pulizia degli stessi ed all'eventuale sostituzione totale dell'impianto, ovvero di parti di esso, qualora usurate o deteriorate anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.

Gli impianti dovranno essere mantenuti liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente da loro utilizzo ed in costante stato decoroso.

Il Comune si riserva di effettuare periodicamente verifiche dello stato degli impianti e segnalerà per iscritto alla concessionaria eventuali necessità di

intervento.

La concessionaria è tenuta ad effettuare gli interventi sollecitati entro cinque (5) giorni dalla richiesta in caso di manutenzione ordinaria ed entro dieci (10) giorni in caso di manutenzione straordinaria. Per data della richiesta si intende quella apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente.

Le sostituzioni dovranno avvenire con impianti aventi le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati. Lo smaltimento dei vecchi impianti dovrà essere fatto a cura e spese della concessionaria.

In caso di inadempimento dei vari obblighi di cui al presente articolo il Comune procederà d'ufficio, con addebito alla concessionaria delle spese sostenute. L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 5 INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

In caso di eventuale installazione di nuovi impianti questi dovranno essere realizzati con le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati in modo da garantirne il perfetto inserimento estetico ed ambientale.

Essi dovranno altresì:

- a. essere realizzati con materiali garantiti come non deperibili in grado di resistere agli agenti atmosferici;
- b. risultare di sagoma regolare e comunque non confondibile con la segnaletica stradale;
- c. essere installati nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 285/92, del DPR 495/92 e del Regolamento Comunale sulla pubblicità;
- d. essere installati in maniera da risultare saldamente ancorati al suolo ed essere in grado di resistere alla spinta del vento;
- e. essere dotati di apposita targhetta con le indicazioni di cui all'art. 55 del

DPR 495/92;

f. la posa in opera di nuovi impianti, ovvero il riposizionamento per sostituzione di quelli dati in gestione, dovrà realizzarsi sopra gli elementi di pavimentazione esistenti nell'area di ubicazione assicurandone sempre un perfetto adattamento.

Tutti gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe relative alle distanze.

In qualunque caso di modifica o spostamento di servizi esistenti o in caso di danni che possano derivare agli stessi a causa di sostituzione o installazione di nuovi impianti pubblicitari, le spese saranno a carico della concessionaria.

Sono consentite varianti al progetto, purché siano motivate da congrue esigenze di mercato, previa verifica del relativo valore economico dimostrato, successivamente al secondo anno di vigenza del contratto.

Art. 6 RILASCIO DEGLI IMPIANTI DATI IN CONCESSIONE E ACQUISIZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Alla scadenza del contratto, la concessionaria dovrà rilasciare tutti gli impianti pubblicitari in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto.

Qualora siano stati installati nuovi impianti in aggiunta a quelli dati in concessione, questi saranno acquisiti al patrimonio comunale senza alcun corrispettivo per la concessionaria, previa verifica dello stato delle attrezzature.

L'Amministrazione procederà, in contraddittorio con la concessionaria, alla verifica di tutti gli impianti per constatarne lo stato di manutenzione.

Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dall'incaricato dell'Amministrazione e dall'incaricato della Ditta.

Nel caso in cui gli impianti non siano in buono stato di manutenzione,

la ditta dovrà sistemarli e, se del caso, sostituirli a propria cura e spese.

Alla scadenza del contratto la concessionaria dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, all'aggiornamento dell'inventario degli impianti ed alla relativa mappatura.

Art. 7 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

La fornitura e la posa in opera degli impianti nel numero prestabilito nel capitolato dovrà essere effettuata scegliendo le posizioni tra quelle proposte dall'Amministrazione Comunale e secondo le prescrizioni di cui alle specifiche tecniche e dovranno comunque concludersi entro 120 giorni decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

Decorso tale termine senza che la concessionaria abbia debitamente motivato il ritardo, il Responsabile del Procedimento provvederà alla formale messa in mora mediante raccomandata A.R., fax o P.E.C. La Ditta, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di messa in mora, potrà presentare osservazioni al Responsabile del Procedimento, che dovranno essere controdedotte entro i successivi 10 giorni, pena la tacita accettazione. Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere, ai sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 108 del D.Lgs. 50/2016).

Per ogni zona dove dovranno essere installati gli impianti occorre prevedere inoltre la sistemazione, a cura e spese della concessionaria, delle aree perimetrali o di contorno con livellamento di eventuale terreno e/o ripristino dello stato esistente dei luoghi.

L'installazione dei manufatti dovrà avvenire previa acquisizione dei nulla-osta e delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.P.R. 495/92 e succ. mm. ii.

Art. 8 REFERENTI DELLA CONCESSIONE

Ferma restando la titolarità del rapporto concessorio per il Comune in capo al

Dirigente del Settore 2, la gestione tecnica del presente contratto è affidata al geom. Antonella Villa che riveste le funzioni di Referente Contrattuale per la controparte.

La concessionaria si impegna a nominare un proprio responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati, indicandone il nominativo al Comune in sede di stipulazione del contratto.

Il suddetto responsabile sarà il referente per la concessionaria nei rapporti con il Comune e con i destinatari del servizio, dovrà essere sempre reperibile e dovrà garantire il corretto adempimento del contratto.

Le segnalazioni ed i reclami relativi al servizio oggetto di concessione che dovessero pervenire al Comune verranno prontamente inoltrati alla concessionaria che, attraverso il responsabile del servizio, sarà tenuta a dare riscontro agli interessati entro 5 giorni dal suddetto inoltro.

Art. 9 COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate tra le controparti per fax o posta elettronica.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente atto i propri recapiti di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

ART. 10 FUNZIONI DI CONTROLLO

Il servizio verrà esercitato sotto il controllo dell'ufficio Affissioni comunali.

L'Ente si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare in qualsiasi momento, per mezzo di propri incaricati, l'esatta osservanza da parte della stessa concessionaria delle disposizioni contenute nel capitolato allegato e di quanto prescritto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Del. C.C. n. 45 del 8.3.1995, modificato con Del. C.C. n. 9 del 5.2.2001 e Del. C.C. n. 20 del 06/05/2013) ed in generale sull'attività svolta dalla concessionaria in riferimento all'uso degli impianti.

ART. 11 OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria, subito dopo l'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto o dell'inizio del servizio che potrà avvenire anche in pendenza della firma dello stesso, dovrà costituire una sede operativa nel territorio del Comune di Cattolica o nei Comuni immediatamente limitrofi, presso la quale l'Amministrazione Comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni in merito all'espletamento del servizio. Le notificazioni saranno eseguite presso il suddetto ufficio tramite raccomandata A/R, fax o P.E.C. La concessionaria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti.

E' fatto obbligo alla concessionaria di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tal fine, la Ditta concessionaria, deve stipulare specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la concessionaria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T., già attivata, avente le medesime

caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà essere prodotta un'appendice all'esistente polizza originale, nella quale si andrà a precisare che detta polizza andrà a garantire anche il servizio svolto per effetto del presente contratto.

L'originale della polizza specifica e/o della sopracitata appendice, ovvero loro copie conformi ai sensi di legge, dovranno essere depositata entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere sempre presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della sua validità per tutta la durata del servizio. Qualora la consegna del servizio avvenga prima della stipulazione del contratto, la polizza e/o appendice di cui sopra dovranno essere esibite dalla concessionaria all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio medesimo.

L'inadempimento agli obblighi sopra esplicitati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Ditta concessionaria, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, sarà tenuta a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità e a corrispondere la relativa imposta ai sensi di legge.

ART. 12 PENALI

Nel caso di inadempimento o di ritardi, da parte della concessionaria, nella manutenzione degli impianti e, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento, alla stessa verrà applicata la penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di manutenzione ordinaria e di € 200,00 al giorno in caso di manutenzione straordinaria degli impianti, non effettuata entro i termini di cui al precedente articolo 4.

L'Ente contesterà, per iscritto, gli inadempimenti alla Concessionaria con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate e, nel caso in cui

quest'ultima non ottemperi entro i termini indicati nella diffida o qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, provvederà all'applicazione delle penali precitate.

Art. 13 GARANZIE

A garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del presente contratto la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, prima della sottoscrizione dello stesso a pena di decadenza dall'aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa "a prima richiesta" avente validità fino al terzo mese successivo alla scadenza contrattuale. Essa dovrà essere redatta in conformità all'art. 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Tale garanzia dovrà essere rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

L'inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo la concessionaria deve al Comune, comporta l'escussione di parte o di tutta la cauzione.

La Concessionaria è quindi obbligata a reintegrare la cauzione eventualmente escussa, entro 15 giorni dalla richiesta inviata dall'Amministrazione. Tale inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

La cauzione sarà svincolata nel termine della sua vigenza ed operatività, dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo tutti i conti e le partite legate all'esecuzione del presente contratto.

Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la concessionaria non è prevista la possibilità di cessione del contratto, nemmeno parzialmente.

È parimenti vietato per la concessionaria il ricorso al subappalto.

Art. 15 FALLIMENTO DELLA CONCESSIONARIA

In caso di fallimento, di altra procedura concorsuale o messa in liquidazione della concessionaria, il contratto si intende risolto di diritto. Gli eventuali nuovi impianti installati in aggiunta a quelli dati in concessione, diverranno di proprietà del Comune.

In nessun caso il Comune di Cattolica sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dalla concessionaria a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dalla stessa assunte.

Art. 16 RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, per motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione scritta alla concessionaria con preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso dovrà essere esercitato al domicilio della concessionaria e non potrà avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 17 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo, si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della risoluzione si considera grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

1. il reiterato comportamento che giustifica l'applicazione di una penale di cui al precedente art 12;
2. il reiterato inadempimento rispetto agli obblighi di contratto a seguito di comunicazione scritta da parte del Concedente;
3. inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal presente contratto;
4. inosservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, di sicurezza nei confronti dei

dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del capitolato);

5. altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento il Comune si riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLI DI LEGALITA'

La Ditta concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

La Ditta concessionaria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

La Ditta concessionaria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

ART. 19 DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Concessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La Concessionaria si obbliga altresì, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

Art. 20 RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

Il prestatore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 21 ELEZIONI DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del contratto la Concessionaria dovrà eleggere domicilio presso la propria sede.

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Rimini.

Art. 22 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Concessionaria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di servizi e di pubblicità.

In particolare la Concessionaria deve rispettare, oltre a quanto previsto dal Capitolato d'oneri, quanto disposto:

- Nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Del. C.C. n. 45 del 8.3.1995, modificato con Del. C.C. n. 9 del 5.2.2001 e Del. C.C. n. 20 del 06/05/2013);

- Nel nuovo codice della strada approvato con il D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni e nel relativo regolamento di esecuzione.

La Concessionaria con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 c.c., tutte le clausole previste nel Capitolato.

Art. 23 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, registro, bolli, ecc.) nessuna esclusa.

ART. 24 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, disciplinare e dal capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

PER IL COMUNE DI CATTOLICA

LA DITTA

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Il con sede legale in partita IVA, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente

ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile i seguenti articoli:

Art. 1: "Oggetto della concessione";

Art. 2: "Ammontare della concessione"

Art. 3: "Durata della concessione"

Art. 4: "Manutenzione degli impianti"

Art. 5: "Installazione di nuovi impianti"

Art. 6: "Rilascio degli impianti dati in concessione e acquisizione di nuovi impianti"

Art. 7: "Localizzazione degli impianti"

Art. 8: "Referenti della concessione"

Art. 9: "Comunicazioni fra le parti"

Art. 10: "Funzioni di controllo"

Art. 11: "Obblighi della concessionaria"

Art. 12: "Penali"

Art. 13: "Garanzie"

Art. 14: "Cessione del contratto e subappalto"

Art. 15: "Fallimento della concessionaria"

Art. 16: "Recesso unilaterale"

Art. 17: "Risoluzione per inadempimento"

Art. 18: "Patto di integrità e protocolli di legalità"

Art. 19: "Divieto di conferimento incarichi ad ex dipendenti pubblici – codice di comportamento"

Art. 20: "Riservatezza"

Art. 21: "Elezioni di domicilio e foro competente"

Art. 22: "Condizioni generali del contratto"

Art. 23: "Spese contrattuali"

Art. 24: "Rinvio"

LA DITTA
